



**DIRITTI**  
di Adele Orioli

## Di crocifissi, seggi e diffamazione

**L**a storia la conosciamo dai giornali: nel 2008 a Sassuolo in piene elezioni un infuocato rappresentante leghista denuncia ai carabinieri una scrutatrice, rea di aver rimosso il crocifisso dal seggio. Sia perché atea sia perché madre del presidente del seggio stesso. Accusa del tutto infondata: il crocifisso non c'era mai stato. Cosa che, piaccia o non piaccia agli amanti della marcatura del territorio e delle circolari fasciste, succede spesso nelle nostre aule scolastiche.

Comunque, da queste di aule si è finiti in quelle di un tribunale, dove la signora scrutatrice insieme al figlio ha citato per diffamazione l'accusatore. L'interessantissima sentenza che ha, almeno per il momento, chiuso la vicenda meriterebbe una approfondita disamina, ben oltre il riassunto apparso sui media. Che hanno titolato in ogni caso correttamente parlando di diritto a rimuovere il crocifisso nei seggi elettorali. Diritto peraltro già riconosciuto in Cassazione nel 2000, sulla base non solo della libertà di coscienza ma anche del possibile conflitto tra il supremo principio di laicità dello Stato e gli arredi presenti nel luogo deputato al voto.

Così come assolutamente condivisibile è l'impostazione, questa sì giocoforza "nuova", che restringe l'ambito di applicazione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) del 2011 sul crocifisso ai soli ambienti scolastici e solo quando a questo scopo sono destinati. Se come simbolo passivo (che non obbliga a pratiche devozionali) può a discrezionalità degli Stati rimanere nelle scuole, al contrario può essere rimosso se vi si svolgono altre attività.

**La sentenza  
che ha chiuso il caso  
di Sassuolo merita una  
disamina approfondita**

Ma queste sono argomentazioni collaterali di quello che è il vero oggetto della decisione: se vi sia stata o meno diffamazione. Spoiler: no, non c'è stata. E anche qui le argomentazioni della sentenza non sono facili da sintetizzare. Quello che però è notevole, forse più da un punto di vista sociologico che strettamente giuridico, è che sia stata impiantata una causa per i danni derivanti dall'essere reputati non credenti e dall'essere tacciati di aver compiuto una scelta "offensiva" per le sensibilità religiose. Tanto che per correttamente qualificare il termine "ateo" come non lesivo della reputazione altrui il Tribunale modenese ha dovuto richiamare per analogia la recente decisione della Cassazione che nega intrinseca capacità di offesa al termine "omosessuale". Anche se, per stessa ammissione del giudice, «è verosimile che nell'ambito delle frequentazioni si sia verificato un fenomeno di sgradevole deterioramento nei rapporti». Insomma, è brutto passare per atei se non lo si è. Figuriamoci se lo si è davvero. Anche se la non credenza è semplicemente espressione di una sensibilità religiosa tutelata dalla nostra Costituzione, protetta dal rispetto dei diritti individuali. Un passo merita di essere, e non solo qui, citato

integralmente: «In un ordinamento (pure scomposto in una pluralità di formazioni sociali) che si fonda sul rispetto delle opinioni altrui, specie se minoritarie, sul riconoscimento del valore della dissidenza, della marginalità, dell'eccentricità, purché nei limiti stabiliti dalla legge, sempre meno spazio avrebbero le ipotesi in cui la compromissione dell'immagine di sé sia filtrata dallo sguardo della formazione sociale in cui l'individuo è iscritto, perché ogni formazione sociale sarebbe in grado di accogliere (o di non reagire in modo discriminatorio rispetto a) ogni opinione (...).».

Se ci fosse maggior rispetto reciproco, minori sarebbero le occasioni nelle quali sentirsi offesi. Ma non basterà una **sentenza**.

\* *Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (Uaar)*